

MUD 2019

Nota di sintesi per la Comunicazione Rifiuti

STRUTTURA

Il MUD 2019 relativo alla gestione dell'anno 2018 si articola in 6 possibili comunicazioni, i cui schemi e istruzioni per la compilazione sono riportati negli allegati 1, 2 e 3 al D.P.C.M. 24 dicembre 2018:

1. Comunicazione Rifiuti.
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso.
3. Comunicazione Imballaggi.
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione.
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

L'impresa deve pertanto identificare quali comunicazioni siano eventualmente dovute in relazione alle attività svolte nei propri siti.

In linea di principio, le imprese di costruzioni sono interessate alla sola sezione "Comunicazione Rifiuti". Ciascuna comunicazione si articola in una sezione anagrafica, contenente i dati del dichiarante, e in schede contenenti i dati oggetto della comunicazione.

1. Comunicazione rifiuti

La comunicazione è dovuta per ciascuna unità locale nella quale si sono svolte nel 2018 le attività sotto descritte.

1.1. Soggetti obbligati

- Imprese ed enti che **hanno più di dieci dipendenti** e hanno prodotto e/o avviato a smaltimento o recupero rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.
- Imprese ed enti che hanno prodotto e/o avviato a smaltimento o recupero rifiuti pericolosi (nella comunicazione è ricompresa anche l'eventuale attività di trasporto in conto proprio).
- Soggetti che hanno effettuato a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
- Imprese ed enti che hanno effettuato operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.

Sono quindi esenti dall'obbligo di dichiarazione i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizioni, costruzioni e scavi.

1.2. Modulistica

Sono previste due tipologie in alternativa:

- **Modulistica semplificata**, utilizzabile solo dai produttori che hanno prodotto nell'unità locale (**non è applicabile quindi nel caso di rifiuti prodotti in cantiere**) fino ad un massimo di sette rifiuti, ciascuno con un massimo di tre trasportatori e tre destinatari, che non hanno effettuato trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi e che conferiscono i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale. Come per l'anno passato, questa modulistica deve essere compilata inserendo direttamente i dati nel portale:

<https://mudsemplificato.ecocerved.it>

ottenendo così il file in formato PDF stampabile della comunicazione. L'accesso al portale avviene tramite credenziali che vengono rilasciate a conclusione di una semplice registrazione: non è necessaria la firma digitale. A conclusione della compilazione, il documento deve essere stampato e poi firmato con firma autografa o digitale del dichiarante (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key).

Dopo la firma, il documento dovrà nuovamente essere scansionato e trasformato in file formato PDF, necessario per l'invio a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il **file unico** in formato PDF dovrà contenere: la dichiarazione firmata, l'attestato dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria, la copia del documento di identità del sottoscrittore. Se la comunicazione è firmata digitalmente, non è necessario inserire copia del documento di identità del soggetto che firma.

- **Modulistica ordinaria** utilizzabile in tutti i casi. Deve essere compilata attraverso il software "MUD 2019" reperibile gratuitamente in internet all'indirizzo <https://www.mudtelematico.it/Home/Software> oppure utilizzando altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati record previsti dall'allegato 4 al D.P.C.M. 24 dicembre 2018.

1.3. Modalità di presentazione

- **Modulistica semplificata** - Deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo comunicazioneMUD@pec.it. Ogni mail trasmessa via PEC deve contenere una sola comunicazione MUD e deve riportare nell'oggetto esclusivamente il codice fiscale dell'impresa dichiarante.

Come riportato al punto 1.2 della presente nota, il **file unico** della Comunicazione contiene l'attestazione del versamento dei diritti di segreteria pari a 15,00 € che, per le denunce di competenza della Camera di Commercio di Torino, va effettuato:

- a mezzo posta sul conto corrente postale 35359108 intestato a "Camera di commercio di Torino - Diritti MUD", oppure
 - tramite bonifico bancario sul codice IBAN IT30D0760101000000035359108, indicando nella causale: "Comunicazione MUD rifiuti anno 2018".
- **Modulistica ordinaria** – Deve essere trasmessa per via telematica attraverso il sito internet <http://www.mudtelematico.it> (previa registrazione) inviando il file prodotto tramite il programma "MUD 2019". La firma elettronica deve essere apposta tramite un dispositivo di firma digitale valido (Smart Card, Carta Nazionale dei Servizi o Business Key), mentre i diritti di segreteria, che in questo caso ammontano a 10,00 € per ogni unità locale, sono versati tramite carta di credito o TelemacoPay, contestualmente alla trasmissione telematica della Comunicazione.

1.4. Comunicazioni errate o incomplete

Non è possibile modificare o integrare una comunicazione rifiuti già inviata, ma solo ripresentarla in forma corretta entro i termini, dietro nuovo pagamento dei diritti.

SANZIONI

- **Comunicazione Rifiuti**

Fattispecie	Sanzione
Omessa, incompleta o inesatta comunicazione al catasto dei rifiuti (<i>D.Lgs. 152/2006, art. 258.1</i>)	sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 €
Comunicazione effettuata entro 60 gg dalla scadenza (<i>D.Lgs. 152/2006, art. 258.1</i>)	sanzione amministrativa da 26 a 160 €
Indicazioni incomplete o inesatte ma è possibile ricostruire le informazioni dovute sulla base di dati riportati in documenti tenuti per legge (<i>D.Lgs. 152/2006, art. 258.5</i>)	sanzione amministrativa da 260 a 1.550 €